

Cessioni e conferimenti: aspetti potenzialmente elusivi – giurisprudenza

Tipicamente, **mediante le operazioni di conferimento** (in denaro, in natura, di partecipazioni, etc.), **un determinato soggetto può acquisire la qualità di socio in una società**. La disciplina civilistica dei conferimenti si presenta differenziata secondo la tipologia societaria, prevedendo ad esempio per le S.r.l. anche la possibilità di conferimenti di opera e servizi. Il **conferimento può anche essere utilizzato in alternativa alla cessione come una modalità per trasferire il complesso aziendale, e in questa ipotesi vengono a porsi particolari problematiche quanto al potenziale carattere elusivo, dal punto di vista fiscale, di tale scelta**. Il presente contributo intende **illustrare appunto lo stato di avanzamento delle elaborazioni giurisprudenziali al riguardo, in un'ottica tesa a ridurre le criticità e i rischi di accertamento**.

- **Aspetti generali**

I conferimenti possono essere effettuati sia contestualmente alla sottoscrizione del patto sociale, a norma degli artt. 2247 e ss., c.c., sia successivamente, e producono l'effetto di attribuire a un soggetto la qualifica di socio della società conferitaria, ovvero di aumentare la sua quota di partecipazione (eventualmente espressa da azioni, nel caso delle S.p.a. e delle S.a.p.a.).

La finalità dei conferimenti è differente in relazione alle varie ipotesi che si possono prospettare. Se i conferimenti sono effettuati in sede di costituzione della società, il fine precipuo perseguito dai soggetti conferenti è di **divenire soci**, ovvero di far sorgere un soggetto collettivo per l'esercizio in comune dell'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili e i rischi. I conferimenti successivi comportano, invece, un **aumento di capitale della società conferitaria**, e la correlata **attribuzione ai soggetti conferenti di nuove azioni o quote di partecipazione**: essi rispondono quindi, in via generale, all'esigenza di partecipare in misura dimensionalmente maggiore sia agli utili che ai rischi d'impresa.

I conferimenti possono essere costituiti da:

- **denaro;**
- **beni;**
- **crediti;**
- **aziende;**
- **partecipazioni;**
- **prestazioni d'opera** (nelle società personali e nelle S.r.l.);
- **servizi** (nelle società personali e nelle S.r.l.).

Nel caso dei **conferimenti di aziende o rami aziendali**, si ha un fenomeno successorio dell'azienda; la motivazione di tali operazioni può ricondursi a considerazioni di ordine aziendale, che riguardano, dal lato della conferente, il vantaggio di ottenere dimensioni più ridotte, allocando altrove – in capo a un altro soggetto – determinate funzioni, ovvero a ragioni di diversificazione degli investimenti, poiché l'operazione consente la «distribuzione» di aziende e rami aziendali senza necessità di alienare la società o di costituire nuovi soggetti.

I conferimenti di partecipazioni sono, invece, finalizzati ad attribuire a un determinato soggetto la partecipazione alla compagine societaria di un soggetto terzo, e hanno come contropartita – evidentemente – le partecipazioni della società conferitaria. Essi rispondono quindi all'esigenza di ripartire le partecipazioni secondo l'utilità dei soggetti coinvolti, anche nell'ambito di operazioni che interessano gruppi societari.

I conferimenti effettuati successivamente alla costituzione della società comportano un aumento di capitale della società conferitaria, e la correlata attribuzione ai soggetti conferenti di nuove azioni o quote di partecipazione: essi rispondono quindi, in via generale, all'esigenza di partecipare in misura dimensionalmente maggiore sia agli utili che ai rischi d'impresa.

- **Il trattamento tributario dei conferimenti**

Sotto il profilo tributario, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni di riferimento sono rappresentate dagli artt. 175 e 176 del TUIR.

Il regime dei conferimenti in regime di continuità dei valori contabili, in base al quale si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente, oppure – se superiore – quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario (art. 175 TUIR) **opera solo per le partecipazioni di controllo e collegamento, e non più anche per i conferimenti di aziende come accadeva in precedenza**, grazie alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 46, lett. c) n. 3, della L. 24.12.2007, n. 244.

L'art. 176 citato si occupa, invece, dei **conferimenti di azienda in regime di neutralità fiscale**, nell'ambito dei quali **non si realizzano plus o minusvalenze, purché il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita**. Il soggetto conferitario deve, invece, **subentrare nella posizione del conferente relativamente agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda**, distinguendo in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi i valori esposti in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti, con la relativa differenza.

Inoltre, l'art. 177 del Testo Unico disciplina la **permuta di azioni o quote tra società o enti commerciali residenti, per effetto della quale è acquistata o integrata una partecipazione di controllo**, riconoscendo anche in tale ipotesi la **neutralità fiscale** (a condizione che alle azioni ricevute sia attribuito lo stesso «costo fiscale» delle azioni o quote date in cambio). Anche in tale contesto, lo scambio può avvenire tramite conferimento.

Nell'art. 178, relativo a **fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni tra soggetti di diversi Stati UE**, a seguito del D.Lgs. n. 344/2003, sono state integralmente trasfuse le previsioni dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544/1992, «Attuazione della Direttiva del

Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi».

Sono in tale sede individuati i **requisiti soggettivi e oggettivi** che devono sussistere affinché, in estrema sintesi:

1. i **maggiori valori emergenti a seguito dell'imputazione del disavanzo di fusione o scissione non siano imponibili in capo al beneficiario;**
2. i **conferimenti non costituiscano realizzo di plus o minusvalenze.**

Il successivo **art. 179** rende **applicabile un regime di neutralità fiscale** che, relativamente a fusioni e scissioni, fa richiamo alle relative **norme valesvoli in ambito «nazionale»**, e per i conferimenti rimanda al regime di cui al menzionato **art. 176 del TUIR.**

- **La cessione d'azienda**

La **cessione d'azienda** può non riguardare la totalità dei beni e dei rapporti economico giuridici organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, purché il complesso di attività cedute sia tale da potersi configurare come cessione di complesso aziendale relativo a singoli rami di impresa.

L'operazione di cessione d'azienda si caratterizza per:

1. **l'onerosità della transazione**, ossia la pattuizione di un corrispettivo dovuto dal cessionario;
2. **il trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda.**

L'ipotesi tipica di cessione a titolo oneroso è rappresentata dalla compravendita, ma in tale fattispecie rientrano anche le permutate (nelle quali il corrispettivo di cessione è in tutto o in parte costituito da un altro bene o da un servizio) e i conferimenti (nelle quali il corrispettivo è costituito da partecipazioni al capitale della società conferitaria dell'azienda).

Contrariamente a quanto accade per le operazioni societarie d'impresa che interessano i soggetti (trasformazione, fusione, scissione, etc.), la cessione d'azienda consiste in una vicenda traslativa dell'azienda, ovvero del complesso dei beni e dei servizi organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Il trasferimento posto in essere riguarda non un singolo bene o più beni, materiali o immateriali, bensì l'intero compendio aziendale, ovvero un ramo d'azienda, idoneo a garantire l'esercizio dell'impresa: si tratta quindi di un'entità funzionante, composta di beni, crediti e debiti, posizioni contrattuali, etc.

La **disciplina fiscale della cessione d'azienda** ha subito una profonda **modificazione a seguito dell'abrogazione della «vecchia» imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 8.10.1997, n. 358, a decorrere dal 1° gennaio 2004.**

Fino all'intervento della Finanziaria 2008, il regime di tassazione applicabile alle plusvalenze originate dalla cessione d'azienda è stato quello della tassazione ordinaria o, se il cedente era una persona fisica e ne ricorrevano i presupposti, della tassazione separata.

Ora se l'azienda è stata posseduta per almeno 3 anni, è consentito il differimento della tassazione attraverso la ripartizione della plusvalenza in quote costanti fino ad un massimo di 5 anni. Con la cessione a titolo oneroso dell'azienda, il cedente realizza un componente reddituale positivo (plusvalenza) o, più raramente, negativo (minusvalenza) di reddito d'impresa, fatta eccezione per i casi in cui sia ceduta l'unica azienda dell'imprenditore individuale, ovvero un'azienda pervenuta al cedente a titolo gratuito, mortis causa o per donazione da familiare, in assenza di esercizio di impresa da parte del cedente nel lasso di tempo intercorrente tra l'acquisizione a titolo gratuito e la cessione a titolo oneroso.

- **I vantaggi fiscali del conferimento**

Guardando alle possibili **opzioni relative ai vantaggi fiscali** (nel contesto di comportamenti orientati a ottenere un «lecito risparmio d'imposta»), potrebbe considerarsi l'eventualità di sostituire la cessione dell'azienda (che, per l'appunto, può generare plusvalori imponibili) con la cessione delle partecipazioni nella società che detiene l'azienda.

In tale ipotesi, la cessione delle partecipazioni può essere effettuata anche usufruendo del regime «pex» - ora limitato al 95% dell'ammontare - di esenzione delle plusvalenze.

A tale riguardo, può essere rammentato che, come espressamente stabilito dall'art. 176, terzo comma, del TUIR, ai fini della norma antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, è irrilevante il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti (nonché, dopo la Finanziaria 2008, di imposizione sostitutiva) seguito dalla cessione della partecipazione rivenuta per usufruire dell'esenzione fiscale di cui all'art. 87, ovvero – in campo IRPEF - agli artt. 58 e 67, primo comma, lett. c).

Ciò significa che il trasferimento dell'azienda previo conferimento delle partecipazioni nella società può avvenire con IRES applicata sul solo 5%, anziché sul 100%, della plusvalenza generata.

In base al quarto comma dell'art. 176, inoltre, le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di esenzione si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Tale principio rappresenta il riconoscimento che, al di là delle vicende successive, opera una «retrodatazione del possesso» ai fini della verifica del requisito del possesso triennale e di quello della «commercialità prevalente», ai quali è subordinata (in presenza degli altri requisiti) l'esenzione fiscale.

Per quanto si è visto sopra, **il contribuente può quindi scegliere se operare:**

- in **regime di esenzione**, conferendo l'azienda in regime di neutralità e successivamente cedendo la partecipazione usufruendo della «pex»;
- in **regime di imponibilità**, mediante l'effettuazione di una cessione d'azienda.

Le conseguenze dell'adesione all'uno o all'altro sistema sono sintetizzate nella tabella che segue.

Cessione o conferimento d'azienda–art. 176, D.P.R. 917/1986	
Cessione d'azienda	Conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione fruendo della «pex»

Tassazione della plusvalenza in capo al cedente comporta, per il compratore, l'acquisizione di nuovi e maggiori valori fiscalmente riconosciuti	Il conferente non è tassato, ma il conferitario subentra nei minori valori fiscalmente riconosciuti presso il conferente
---	--

La legge finanziaria 2008 – art. 1, comma 44, L. n. 244/2007 –, ha introdotto alcuni regimi di imposizione sostitutiva riguardanti le imprese.

È stata in tal modo ripristinata e aggiornata la possibilità di attribuire rilevanza - «a pagamento» - ai valori emergenti in conseguenza delle predette operazioni.

Con riferimento, in particolare, alle **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni e conferimenti) relative al trasferimento di complessi aziendali, la relazione attesta che, a fronte dell'eliminazione del regime ex art. 175 del TUIR, per i trasferimenti di aziende, è stato **esteso il regime di neutralità fiscale previsto dal successivo art. 176 anche ai conferimenti tra soggetti non residenti** (in particolare, soggetti residenti in Paesi extra-UE) di aziende collocate in Italia.

La disciplina dell'art. 175, dunque, è rimasta in vita per i soli conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento.

La collocazione dei conferimenti d'azienda tra le operazioni neutrali fa sì che, analogamente alle fusioni e alle scissioni, tali operazioni non siano «realizzative», per il conferente, né di plus né di minusvalenze. Dunque, mentre ai fini civilistici il conferimento resta operazione realizzativa e altrettanto sono considerate operazioni realizzative, per i soggetti che applicano gli IAS, la fusione e la scissione che rispondano ai requisiti applicativi dell'IFRS 3, ai fini fiscali viene consolidato il tradizionale principio di considerare tutte queste operazioni come neutrali.

In alternativa alla neutralità, si è consentita ai conferimenti d'azienda, oltre che alle fusioni e alle scissioni, l'applicabilità di un regime di imposizione sostitutiva.

Detto regime prevede – ex art. 176, comma 2-ter, TUIR, secondo il testo vigente – le seguenti aliquote:

Maggiori valori compresi entro i 5 mln di euro	12%
Maggiori valori compresi tra i 5 e i 10 mln	14%
Maggiori valori eccedenti i 10 mln	16%

L'assolvimento dell'imposta sostitutiva consente alla società conferitaria (o incorporante/risultante dalla fusione/beneficiaria della scissione) di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori emergenti in bilancio.

- **La tassazione dell'atto secondo natura ed effetti**

L'art. 20 del T.U. 26.4.1986, n. 131, impone l'applicazione dell'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto.

L'art. 1362, c.c., richiede invece l'applicazione del contratto secondo la comune intenzione dei contraenti.

A queste disposizioni normative possono affiancarsi:

- **nel settore delle imposte sui redditi**, l'art. 37-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, applicabile a una serie di atti, fatti e negozi (soprattutto operazioni straordinarie di impresa) tassativamente determinati, anche in combinazione tra loro;
- **nel settore dell'IVA**, gli indirizzi «anti-abuso» promananti (più che dalla normativa) soprattutto dalla giurisprudenza della CGCE e della Corte di Cassazione.

Il richiamato art. 1362 del codice civile è rubricato «intenzione dei contraenti» e stabilisce al primo comma che «nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole».

Il secondo comma dell'articolo aggiunge che «per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».

Secondo una posizione affermata in dottrina, l'art. 20 del T.U. n. 131/1986, in quanto espressione del principio civilistico, possiederebbe una sorta di forza espansiva nei confronti degli altri settori impositivi.

Un notevole vantaggio del trasferimento delle partecipazioni in luogo del passaggio diretto dell'azienda riguarda appunto l'applicazione dell'imposta di registro sul relativo atto, che nel primo caso è applicata in misura fissa e nel secondo in misura proporzionale.

Se viene posto in essere un conferimento seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta in cambio dal soggetto conferente – che non può essere ritenuto elusivo ai fini delle imposte sui redditi, nella prospettiva della fruizione del trattamento «pex» -, l'operazione potrebbe essere riqualficata come una compravendita di azienda.

Sul punto è intervenuta tra le altre pronunce l'ordinanza della Corte di Cassazione 19.3.2013, n. 6835, orientata in senso marcatamente antielusivo.

La Corte (esprimendo una posizione opposta rispetto a numerose sentenze emesse dai giudici di merito) ha affermato infatti che gli atti compiuti dalle parti vadano interpretati – e tassati – privilegiandone l'intrinseca natura e gli effetti giuridici rispetto al titolo o alla forma apparente.

- **I riferimenti nella giurisprudenza**

Alcune sentenze della Suprema Corte sono intervenute in materia di **comportamenti abusivi ai fini dell'imposta di registro**; in particolare, si possono qui rammentare le seguenti pronunce della sezione tributaria:

- **sentenza n. 14900 del 23.11.2001**: in tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno preso in considerazione una fattispecie nella quale l'ufficio aveva proceduto alla riqualficazione giuridica di alcuni negozi coordinati (stipula di contratto di mutuo ipotecario su un immobile; conferimento dell'immobile in società per il valore al netto della passività del mutuo accollata alla conferitaria; cessione delle quote da parte del conferente alla società conferitaria). Ponendo in luce il collegamento funzionale tra i contratti stipulati, il fine pratico degli stessi è stato quindi ricondotto – secondo uno schema «a gradini» - a una finalità elusiva. In particolare, è risultato che il trasferimento era stato effettuato per il valore integrale dell'immobile, il corrispettivo del quale era costituito - in aggiunta a quello formalmente conferito - dal rilevante importo del mutuo ipotecario, il quale, percepito dalle conferenti, era stato accollato alla società.

Da ciò conseguiva, secondo l'ufficio, che l'atto di conferimento avrebbe dovuto essere assoggettabile a tassazione per l'intero, e non per la sola differenza rispetto all'importo dell'ipoteca. La Corte, aderendo alla tesi dell'ufficio, ha ritenuto sussistere – in virtù del collegamento negoziale - un intento oggettivamente unico;

- **sentenza n. 2713 del 4.12.2001**, depositata il 25.2.2002: in essa i giudici hanno nuovamente osservato che l'interprete dell'atto deve quindi privilegiare la sostanza sulla forma, ossia «il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto ai dati formalmente enunciati anche frazionatamente in uno o più atti», in modo da enucleare nella sequenza di atti apparentemente posti in essere il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario. Tale soluzione sortisce dalla combinazione tra l'art. 20, appunto, e l'art. 1, del T.U. dell'imposta di registro, l'uno rappresentante la «specificazione» della regola generale in base alla quale l'imposta è dovuta per gli atti soggetti a registrazione o volontariamente presentati per la registrazione;

- **sentenza n. 10660 del 16.4.2003**, depositata il 7.7.2003: giacché l'interpretazione degli atti deve avvenire alla luce del più volte citato art. 20, che impone di guardare all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti, l'interpretazione di un negozio va condotta attribuendo rilievo preminente alla causa reale del medesimo e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti. Anche se l'intento è raggiunto attraverso più negozi coordinati, quindi (nel caso specifico, attraverso la separata vendita di un'azienda e dell'immobile strumentale), doveva essere riconosciuto che le parti avevano perseguito l'obiettivo di sottrarre l'alienazione dell'immobile all'imposta proporzionale di registro, sottoponendola ad IVA;

- **sentenza n. 4220 del 6.10.2005**, depositata il 24.2.2006: alla luce di tale pronuncia, che come le altre richiama l'art. 20, l'imposta si applica secondo la natura e gli effetti giuridici dell'atto, e le successive rettifiche dello stesso, che ne integrano e ne completano gli effetti giuridici, costituiscono sul piano negoziale nuovi atti, separatamente tassabili;

- **sentenza n. 10273 del 14.3.2007**, depositata il 4.5.2007: in tale sentenza è stato affermato che occorre stabilire cosa le parti hanno effettivamente realizzato con il

regolamento negoziale adottato, senza che assuma rilevanza la precisa volontà; in particolare, era respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la tassazione come cessione d'azienda di un atto formalmente qualificato dalle parti come cessione di immobili e macchinari;

- **sentenza n. 24552 dell'11.10.2007**, depositata il 26.11.2007, nella quale la Corte ha ribadito che l'interprete della norma, sulla base dei canoni ermeneutici civilistici, deve individuare l'esatta regolamentazione degli interessi perseguiti dai contraenti anche attraverso negozi collegati e pattuizioni non contestuali.

- **Il collegamento negoziale**

In generale, **il comportamento elusivo viene ricondotto a una fattispecie complessa, comprendente una sequenza di vari atti o eventi**. Tali eventi possono compiersi nello stesso momento (più atti o contratti stipulati lo stesso giorno), ovvero in momenti diversi, così come possono essere palesi o – parzialmente – occulti.

In questa prospettiva, un determinato comportamento può essere in sé considerato completamente legittimo e insuscettibile di generare conseguenze tributarie vantaggiose, ma a esso può far seguito un altro comportamento (non immediatamente palesato dal contribuente), che nella sua connessione con il primo genera l'effetto desiderato dall'«elusore».

Il collegamento negoziale assume rilevanza nel contesto dell'imposta di registro, come può essere ben compreso considerando la seguente fattispecie (che è stata oggetto della sentenza della CTP di Ravenna n. 223 del 10.5.2007, depositata il 19.3.2008):

- una persona fisica aveva conferito un immobile di proprietà, ereditato e gravato da una passività (in quanto su tale immobile era stato ottenuto poco tempo prima dal de cuius un finanziamento ipotecario) ad una società di capitali preesistente, formata da soli due soci;

- il conferente era divenuto esso stesso socio della società (anche se in misura percentualmente modesta);

- nella tassazione del conferimento si era tenuto conto della passività già esistente sull'immobile conferito, corrispondendo dunque le imposte di trasferimento (registro, ipotecaria e catastale) solo sul valore netto di conferimento;
- 34 giorni dopo, la nuova socia - ossia la ricorrente, titolare di una quota inferiore al 3% del capitale sociale (a seguito del conferimento eseguito) – aveva ceduto l'intera partecipazione detenuta ai due soci originari.

Secondo lo schema che era stato riconosciuto dall'ufficio fiscale, e sostanzialmente condiviso dai giudici, dal coordinamento negoziale sopra schematizzato (conferimento dell'immobile per un valore determinato al netto delle passività accollate alla conferitaria, seguito dalla cessione delle quote) emergeva l'intenzione della parti di assoggettare l'operazione – anziché all'ordinario trattamento previsto per le compravendite immobiliari – al più vantaggioso trattamento riconosciuto alle operazioni straordinarie.

- **L'orientamento del CNN**

Il **Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)**, nello studio n. 95/2003/T, approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 26.3.2004, ha **avversato la linea interpretativa portata avanti dalla Cassazione, la quale aveva individuato in talune concatenazioni di atti delle fattispecie unitarie a formazione progressiva, produttive di un unico effetto giuridico finale, identificato nella cessione dell'immobile o dell'azienda ai terzi, formali acquirenti delle quote sociali.**

Secondo il CNN, la riqualificazione degli atti in funzione antielusiva causava «l'assoggettamento alla più gravosa imposta di registro dovuta per gli atti traslativi di immobili e aziende», traducendosi in un maggior onere tributario non previsto per gli atti formalmente posti in essere.

Lo Studio richiamato ritiene inattendibile l'impostazione interpretativa della Cassazione, imperniata sull'art. 20 del T.U., affermando – sulla base di una ricostruzione storica della norma - che gli effetti dell'atto da salvaguardare sarebbero quelli giuridici, e non già quelli economici. Tali effetti giuridici verrebbero quindi a identificarsi con quelli civilistici, sicché l'ufficio potrebbe certamente ricostruire la reale natura dell'atto al di là del nomen iuris, ma non potrebbe

«andare al di là della qualificazione civilistica e degli effetti giuridici desumibili da un'interpretazione complessiva dell'atto».

Occorre, infatti, inquadrare l'art. 20 all'interno di un contesto normativo costituzionale che poggia sugli artt. 23 (riserva di legge), 41 (tutela dell'iniziativa economica privata) e 53 (capacità contributiva) della Carta fondamentale, e in tale prospettiva non si giustificerebbe «una giurisprudenza creativa che pretende di travalicare gli effetti giuridici, cui fa espresso riferimento il suddetto art. 20, per ricostruire una causa reale o una sostanza economica diversa».

Inoltre, secondo il CNN, **non sarebbe ravvisabile, nel sistema dell'imposta di registro, una norma antielusiva generale**; a tale riguardo, è stato osservato che anche nel sistema delle imposte sui redditi l'art. 37-bis copre solamente una parte delle ipotesi possibili, e non si pone quindi come una «clausola generale».

Ancora, la qualificazione dell'imposta di registro come «imposta d'atto» precluderebbe all'ufficio l'utilizzo di elementi extratestuali nell'attività di interpretazione, considerando anche che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, non assumono rilevanza le vicende (modificative, novative, revocatorie, etc.) che gli effetti giuridici generati dall'atto possono subire dopo il suo perfezionamento, né la stessa nullità dell'atto (art. 38, T.U.).

L'interpretazione dell'atto da registrare, a norma dell'art. 20 del T.U., pur dovendo essere effettuata in conformità ai principi civilistici, sarebbe pertanto «diversa rispetto a quella disciplinata dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, nella misura in cui non può avvalersi di tutti quegli elementi – quale ad esempio il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla formazione del contratto, ex art. 1362, comma 2, c.c. – che non trovano riscontro nell'atto stesso».

A fronte di una pluralità di atti, per quanto tra loro collegati mediante uno schema di «step transaction», l'ufficio fiscale non è insomma abilitato a riconoscere un «disegno» complessivo, ulteriore rispetto agli effetti giuridici dei singoli atti, ai fini dell'imposizione di registro.

- **La cassazione su abuso e imposta di registro**

Il **tema controverso dell'abuso del diritto** si inserisce all'interno di tutti i tentativi che sono stati compiuti per salvaguardare i principi dell'ordinamento tributario rispetto ai comportamenti attuati in aggiramento di essi.

Giacché, infatti, le disposizioni tributarie sono specifiche, analitiche e caratterizzate da un certo tecnicismo, è abbastanza facile che ne venga evitata l'applicazione – se sfavorevole al contribuente – semplicemente evitando di far sorgere il relativo presupposto giuridico-formale (ma salvaguardando però l'effetto economico ricercato).

In epoca ben anteriore alla codificazione in una norma di diritto positivo come è l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, la giurisprudenza di legittimità tentava di estendere ad altri settori impositivi il principio sostanziale contenuto nel richiamato art. 20 del T.U. n. 131/1986, in base al quale l'atto viene tassato secondo il suo effetto e non secondo la sua forma.

Questo principio riemerge in una sentenza recente – **Cassazione, sezione tributaria, 18.12.2013 n. 28259** – secondo la quale, **nell'ambito dell'imposta di registro, la valutazione complessiva dell'eventuale intento elusivo deve estendersi anche agli atti compiuti da soggetti terzi rispetto al contribuente principale.**

Nel caso di specie, alcune società facenti parte di un gruppo avevano conferito l'azienda nella capogruppo, cedendo successivamente le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento. Secondo la Corte, le varie operazioni poste in essere dovevano essere esaminate congiuntamente, in un'ottica tesa all'individuazione del reale effetto conseguito dai vari soggetti agenti.

Il contenzioso traeva origine dalle pronunce avverse alle società contribuenti in primo e in secondo grado, e confermate di due avvisi di liquidazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché delle conseguenti sanzioni, in relazione a un rogito notarile di aumento di capitale sociale sottoscritto mediante conferimenti di rami immobiliari d'azienda.

Con riferimento alla fattispecie esaminata, la CTR aveva ritenuto che il perfezionamento dei primi due atti a distanza di pochi mesi, con il coinvolgimento pressoché simultaneo di tutte le società del gruppo, dovesse ritenersi finalizzato a realizzare – unitariamente – una cessione d'azienda.

Al ricorso delle società coinvolte si accompagnava il controricorso dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, le parti ricorrenti per cassazione proponevano i seguenti motivi di ricorso:

1. insufficiente motivazione della sentenza sul fatto controverso inerente l'affermata esistenza di un intento unitario e originario;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del T.U. n. 131/1986, il quale non consentirebbe di valorizzare, nell'interpretazione dell'atto, altro che l'intrinseca natura e gli effetti dello stesso, senza possibilità di ricorrere a elementi estrinseci, e quindi senza possibilità di apprezzare il collegamento tra questo ed altri eventuali atti posti in essere dal contribuente;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 21, secondo comma, del T.U. n. 131/1986, in quanto la CTR non aveva considerato che l'articolo citato consente l'applicazione del regime fiscale più oneroso solo con riferimento ai casi in cui un unico atto contenga più disposizioni tra loro necessariamente connesse, e non anche nel caso di più atti, solo funzionalmente collegati, recanti, ciascuno, un autonomo regolamento di interessi;
4. ancora violazione e falsa applicazione dei predetti artt. 20 e 21, secondo comma, dato che un'operazione di conferimento di ramo d'azienda seguita dalla cessione della partecipazione ricevuta non potrebbe considerarsi produttiva del medesimo effetto giuridico finale di una cessione di ramo aziendale.

- **Le indicazioni della Corte**

Decidendo sulla fattispecie sopra descritta, la Cassazione ha osservato che, diversamente da quanto dalle ricorrenti, il principio dell'interpretazione dell'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici comporta che, nella qualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti.

In questo contesto, l'indagine rilevante ai fini dell'art. 20 del T.U. n. 131/1986 non deve ritenersi limitata «da una verifica di tipo atomistico, incentrata sul contenuto del singolo atto presentato alla registrazione, senza possibilità di far ricorso, nell'

indagine sulla reale intenzione delle parti, a elementi estrinseci allo stesso o a negoziazioni ulteriori e funzionalmente collegate».

L'interpretazione di un atto ai fini fiscali deve infatti avvenire con criteri differenti rispetto a quelli utilizzabili ai fini civilistici, con «preminente rilievo agli effetti della negoziazione in vista della necessità di prevenire possibili abusi» (sul punto la Corte richiama la giurisprudenza pregressa di legittimità, anche recente) .

Il risultato finale di un'operazione complessa non può quindi essere riscontrato senza una disamina globale dell'operazione stessa, «e presuppone come doverosa la considerazione degli elementi ritraibili da tutti gli atti che in essa si inseriscono».

Ciò considerato, secondo la corte la CTR aveva correttamente e adeguatamente motivato nel caso di specie, accertando che l'effetto giuridico finale delle operazioni poste in essere all'interno del gruppo societario era stato di attuare un trasferimento di rami d'azienda.

Quanto alla questione sollevata nel terzo motivo, la Corte ha fatto presente che non si trattava di applicare, nella specie, il regime fiscale più oneroso, bensì di applicare la forma impositiva coerente con l'effetto finale dell'operazione eseguita - il risultato giuridico reale -, consistente nella cessione di ramo immobiliare d'azienda alla capogruppo.

Infine, relativamente alla cessione da parte della capogruppo delle partecipazioni a una società estranea al gruppo – argomento sollevato nel quarto motivo di ricorso -, la CTR aveva considerato influente tale circostanza: ciò è stato ritenuto corretto dalla Cassazione, dato che il collegamento affermato come rilevante, in base alla ricostruzione operata dal giudice di merito, atteneva agli atti posti in essere tra le società del gruppo, intesi ad attuare la cessione dei rami d'azienda alla società che ne era a capo. Solamente a questi atti doveva conseguire il pagamento di imposta preteso, senza incidenza di ulteriori successive negoziazioni sul capitale della cessionaria.

Le conclusioni cui è giunta la Cassazione nella pronuncia appena esaminata consentono di affermare che **l'amministrazione finanziaria dispone di una potestà molto ampia relativamente alla possibilità di riqualificare gli atti, e più in generale i comportamenti, dei contribuenti, alla luce dell'assetto concretamente ottenuto**

più che della qualificazione giuridica dell'atto. In queste valutazioni **il momento giuridico-formale, che riveste un'importanza primaria** (pensando alla valenza del principio di legalità in ambito tributario) **viene sostanzialmente «superato» ai soli fini tributari, ma non demolito.** L'atto stipulato tra le parti non può essere, infatti, intaccato dalla normativa tributaria: i suoi effetti civilistici rimangono saldi e non potrebbe essere altrimenti, perché il fisco non ha il potere di annullare o disapplicare dei negozi giuridici validamente posti in essere. Esso può però (o forse darebbe meglio dire deve, tenuto conto del contesto in cui si inseriscono i poteri autoritativi dell'amministrazione) **procedere alla tassazione degli atti (fatti, negozi) secondo lo schema previsto per l'atto «aggirato».**